

Allegato A) – Modifiche allo Statuto del’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
<p>art. 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>Da parte dei Comuni di Ala, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione di Trento e Trento è costituita l’associazione culturale denominata: “ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO” avente sede legale presso il Municipio del Comune di Pergine Valsugana.</p>	<p>art. 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>Da parte dei Comuni di Ala, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, e Tione di Trento è costituita l’associazione culturale denominata: “ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO” avente sede legale presso il Municipio del Comune di Pergine Valsugana, <b>in Trento, via del Brennero, al numero civico 139/41.</b></p>
<p>art. 2 – OGGETTO SOCIALE</p> <p>L’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino (che verrà d’ora in poi identificata semplicemente come “Coordinamento” oppure con la sigla “C.T.T.”) si propone di:</p> <p>a) favorire l’organizzazione dell’attività teatrale ed il coordinamento della stessa, nel territorio della provincia di Trento e, più in generale, sul territorio dell’Unione Europea;</p> <p>b) raccogliere elementi e dati che permettano di soddisfare le esigenze della popolazione nei molteplici aspetti dell’arte teatrale;</p> <p>c) intervenire nei campi della produzione teatrale, di altri generi spettacolari anche se non riconducibili alla forma teatrale (balletto, opere, cinema, ecc.) e di altre iniziative culturali non riconducibili alla forma-spettacolo (seminari, mostre d’arte, laboratori, corsi di perfezionamento, concorsi, pubblicazioni</p>	<p>art. 2 – OGGETTO SOCIALE</p> <p>L’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino (<del>che verrà d’ora in poi identificata semplicemente come</del> “Coordinamento” <del>oppure con la sigla “C.T.T.”</del>) <b>si ispira ai valori della Costituzione repubblicana</b> e si propone, senza scopo di lucro, di:</p> <p>a) favorire l’organizzazione dell’attività teatrale ed il coordinamento della stessa, nel territorio della provincia di Trento;</p> <p>b) raccogliere elementi e dati, <b>per elaborare progetti e proposte</b> che permettano di soddisfare le esigenze della popolazione nei molteplici aspetti dell’arte <del>teatrale</del> <b>delle arti dello spettacolo dal vivo e riprodotto;</b></p> <p>c) intervenire nel campo della <del>produzione teatrale, di altri generi spettacolari anche se non riconducibili alla forma teatrale (balletto, opere, cinema, ecc.)</del> <b>dello spettacolo dal vivo e riprodotto</b> e di altre iniziative culturali</p>

<p>ecc.), nonché effettuare servizi e consulenze per soci o per terzi in conformità ed aderenza agli scopi e finalità previsti dal presente statuto;</p> <p>d) collaborare particolarmente con di Trento con il Teatro Stabile di Bolzano, quale maggior organismo produttore di spettacoli teatrali sul territorio nella Regione autonoma Trentino Alto Adige e con qualunque altra entità che dovesse assumere particolare rilevanza nel settore della produzione o distribuzione di spettacoli teatrali.</p>	<p>non riconducibili alla forma-spettacolo (seminari, mostre d'arte, laboratori, corsi di perfezionamento, concorsi, pubblicazioni ecc.), nonché effettuare servizi e consulenze per soci o per terzi in conformità ed aderenza agli scopi e finalità previsti dal presente statuto;</p> <p>d) collaborare particolarmente, <b>nel proprio ambito territoriale, con il Centro Servizi culturali "S. Chiara" di Trento</b> e con il Teatro Stabile di Bolzano, qualei maggiori organismøi produttori di spettacoli teatrali <b>sul territorio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/ Südtirol</b> e con qualunque altra <b>eventuale</b> entità che <del>dovesse</del> <b>assumere di</b> particolare rilevanza nel settore <del>della produzione o distribuzione di spettacoli teatrali</del> <b>dello spettacolo dal vivo e riprodotto, purché riconosciuta dal competente Ministero dei Beni e delle Attività culturali.</b></p>
<p>art. 3 – OBIETTIVI</p> <p>Il Coordinamento si propone il raggiungimento dell'oggetto sociale mediante:</p> <p>a) l'organizzazione di un circuito invernale di teatro primario, coinvolgendo, in via principale, tutti i Comuni soci;</p> <p>b) sensibilizzare la diffusione di spettacoli teatrali nei vari gradi della scuola, promuovendo anche appositi circuiti e/o altri progetti formativi;</p> <p>c) essere al servizio dei Comuni aderenti, i quali, nel quadro e contesto della programmazione di attività teatrale in genere, possono far uso della sua organizzazione per allestire manifestazioni finalizzate e ritenuti idonei alla crescita culturale.</p>	<p>art. 3 – OBIETTIVI</p> <p><del>Il Coordinamento</del> <b>L'associazione</b> si propone il raggiungimento dell'oggetto sociale mediante:</p> <p>a) l'organizzazione <b>e la gestione diretta</b> di un circuito <del>invernale</del> di teatro primario, coinvolgendo, in via principale, tutti i Comuni soci;</p> <p>b) <b>la sensibilizzarezione</b> <del>la</del> <b>alla</b> diffusione di spettacoli <del>teatrali</del> <b>dal vivo e riprodotti</b> nei vari gradi della scuola, promuovendo, <b>se del caso</b>, anche appositi circuiti e/o altri progetti formativi;</p> <p>c) <b>l'essere</b> al servizio dei Comuni aderenti, i quali, nel quadro <del>e contesto</del> della programmazione di attività <del>teatrale</del> <b>di spettacolo dal vivo e riprodotto</b> in genere, possono far uso della <del>sua</del> <b>dell'organizzazione dell'associazione</b> per allestire manifestazioni <b>e/o eventi</b> finalizzate<b>i</b> e ritenuti idonei alla crescita</p>

<p>I rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati saranno formalizzati, di norma, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o protocolli d'intesa. Il Coordinamento si riserva la facoltà di partecipare, in qualità di socio con dei propri rappresentanti in altre associazioni o consorzi o enti diversi a carattere provinciale o extraprovinciale aventi finalità affini o complementari, nel caso in cui quest'ultimo lo ritenga opportuno ed utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali. L'attività del Coordinamento non è diretta a scopi di lucro.</p>	<p>culturale <b>delle rispettive comunità.</b></p> <p>I rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati saranno formalizzati, di norma, mediante la sottoscrizione di apposite <b>atti di convenzione</b> o protocolli d'intesa. <del>Il Coordinamento</del> <b>L'associazione</b> si riserva la facoltà di partecipare, in qualità di socio <b>e</b> con dei propri rappresentanti in altre associazioni o consorzi o enti diversi a carattere provinciale o extraprovinciale aventi finalità affini o complementari <b>a quelle dell'associazione</b>, nel caso in cui quest'ultimo <del>lo ritenga opportuno ed</del> utile per il raggiungimento <b>perseguimento delle finalità dei propri fini</b> istituzionali. L'attività <del>del Coordinamento non è diretta a scopi di</del> <b>luero.</b></p>
<p>art. 4 – SOCI Il Coordinamento è costituito da soci fondatori e da soci ordinari.</p> <p>Sono soci fondatori del Coordinamento i Comuni di Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana e Tione di Trento.</p> <p>Sono soci ordinari del Coordinamento:</p> <p>a) qualsiasi altro Comune della Provincia di Trento che svolga o si proponga di svolgere in modo continuativo un'attività teatrale primaria. I Comuni, siano essi soci fondatori o soci ordinari, partecipano al Coordinamento con due rappresentanti;</p> <p>b) Federazioni, a carattere provinciale, di altre realtà che svolgono unicamente o prevalentemente attività teatrale. Le Federazioni possono partecipare al Coordinamento con un rappresentante.</p> <p>La richiesta di ammissione a socio ordinario deve essere fatta per iscritto ed essere accompagnata da formale delibera</p>	<p>art. 4 – SOCI <del>Il Coordinamento</del> <b>L'associazione</b> è costituita <del>da</del> dai soci fondatori e dai soci ordinari.</p> <p>a) Sono soci fondatori <del>del Coordinamento</del> i Comuni di Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana e Tione di Trento.</p> <p>b) Sono soci ordinari <del>del Coordinamento</del> <b>i Comuni di Ala, Aldeno, Arco, Baselga di Pinè, Brentonico, Borgo Valsugana, Grigno, Lavis, Ledro, Mori, Nago-Torbole, Pinzolo, Predaia, Ossana, Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tesero e Trento.</b></p> <p>c) <del>qualsiasi altro Comune della Provincia di Trento</del> <b>Possono inoltre aderire, in qualità di soci ordinari, i Comuni della provincia di Trento</b> che svolgano o si propongano di svolgere in modo continuativo un'attività <del>teatrale primaria</del> <b>di spettacolo dal vivo e riprodotto.</b> I Comuni <del>siano essi soci fondatori o soci</del></p>

<p>dell'organo rappresentativo, che chiede l'adesione a socio ed approva lo statuto del Coordinamento.</p> <p>L'ammissione a socio ordinario viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.</p> <p>Il socio può, in qualunque momento e senza necessità di motivazione, recedere dall'Associazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dovrà essere fatta per iscritto ed essere deliberata dallo stesso organo rappresentativo che aveva chiesto l'adesione all'Associazione. Il recesso avrà comunque effetto con l'esercizio sociale successivo a quello di presentazione della dichiarazione di uscita dalla compagine sociale, rimanendo il socio recedente impegnato per gli obblighi relativi all'esercizio in corso.</p> <p>I soci che cessino definitivamente la programmazione dell'attività teatrale o non versino i contributi associativi eventualmente dovuti o danneggino la reputazione del Coordinamento o, in qualsiasi modo, assumano atteggiamenti concreti in contrasto con gli interessi e gli indirizzi dell'Associazione, potranno venire esclusi dalla compagine sociale con apposita delibera dell'Assemblea ordinaria presa con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti all'Assemblea stessa.</p> <p>Analogamente si procederà quando un simile atteggiamento dannoso e di aperto contrasto con l'Associazione, dovesse venire assunto dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali o delle Federazioni associate. In questo caso, però, la delibera di espulsione dall'Associazione del rappresentante del Comune o della Federazione, che dovrà essere presa con la maggioranza</p>	<p><del>ordinari soci partecipano agli organi al</del>  <b>Coordinamento dell'associazione</b> con <del>due</del> <b>un</b> rappresentante <del>in seno</del>  <b>all'assemblea come più avanti specificato.</b></p> <p>d) <b>Possono aderire in qualità di soci ordinari anche</b> Federazioni <b>culturali</b> a carattere provinciale <del>di altre realtà che svolgono unicamente o prevalentemente attività teatrale e forme associate dei</del>  <b>Comuni che promuovono attività dello spettacolo dal vivo.</b></p> <p>e) La richiesta di ammissione <b>alla qualifica di</b> a socio <del>ordinario</del> deve essere fatta per iscritto ed essere accompagnata da <del>formale delibera dell'organo rappresentativo, che chiede l'adesione a socio ed approva lo statuto del</del>  <b>Coordinamento presentata in forma scritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, di cui ai commi precedenti.</b></p> <p>L'ammissione a <del>socio ordinario</del> viene deliberata dall'assemblea dei soci <b>con</b> <del>con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria</del> <b>votazione a maggioranza semplice;</b></p> <p>f) <del>il socio può in qualunque momento senza necessità di motivazione</del> <b>qualsiasi socio può chiedere di</b> recedere <b>dall'adesione dall'associazione con atto scritto e motivato,</b> <del>La dichiarazione di recesso dovrà essere fatta per iscritto ed essere deliberata dallo stesso organo rappresentativo che aveva chiesto l'adesione all'Associazione. Il recesso avrà comunque effetto con l'esercizio sociale successivo a quello di presentazione della dichiarazione di uscita dalla compagine sociale, rimanendo il socio recedente impegnato per gli obblighi relativi all'esercizio in corso.</del> <b>firmato dal legale rappresentante e tale recesso</b></p>
---	--

qualificata dei due terzi dei membri presenti all'Assemblea ordinaria, dovrà essere preceduta da una comunicazione scritta fatta all'organo amministrativo che ha designato il rappresentante dissenziente, portando così, ufficialmente a conoscenza il socio, del comportamento scorretto del proprio rappresentante.

I soci od i rappresentanti esclusi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione avuta.

**dev'essere approvato dall'assemblea dei soci nella sua prima riunione utile. Il recesso così approvato ha comunque effetto a valere sull'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello in cui il recesso è esercitato. Il socio recedente è quindi impegnato per gli obblighi associativi fino alla conclusione dell'esercizio finanziario in corso;**

**g) eventuali i soci che cessino definitivamente la programmazione dell'attività teatrale di spettacolo dal vivo e riprodotto o non versino i contributi associativi eventualmente dovuti o danneggino la reputazione del Coordinamento o, in qualsiasi modo, o coloro che, in qualunque forma e modo, rechino danni all'associazione, alla sua immagine e alla sua reputazione o, ancora, a coloro che assumano atteggiamenti concreti in evidente contrasto con gli interessi e gli indirizzi dell'Associazione, potranno venire possono essere esclusi dalla compagine sociale medesima con appositoa delibera atto assunto deall'Assemblea ordinaria presa con voto a la maggioranza qualificata dei due terzi degli membri presenti all'Assemblea stessa aventi diritto.**

~~Analogamente si procederà quando un simile atteggiamento dannoso e di aperto contrasto con l'Associazione, dovesse venire assunto dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali o delle Federazioni associate. In questo caso, però, la delibera di espulsione dall'Associazione del rappresentante del Comune o della Federazione, che dovrà essere presa con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti all'Assemblea ordinaria, dovrà essere preceduta da una comunicazione~~

	<p>scritta fatta all'organo amministrativo che ha designato il rappresentante dissenziente, portando così, ufficialmente a conoscenza il socio, del comportamento scorretto del proprio rappresentante.</p> <p>I soci ed i rappresentanti esclusi <b>attraverso tale procedura possono ricorrere hanno diritto a ricorrere</b> dal Collegio dei Probiviri entro <b>e non oltre</b> trenta giorni dalla <b>avvenuta</b> comunicazione avuta <b>del voto dell'assemblea che li riguarda.</b></p>
<p>ART. 5 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI</p> <p>La rappresentanza dei soci all'interno del Coordinamento è costituita da:</p> <p>a) due rappresentanti per ogni Comune aderente al Coordinamento: il Sindaco del Comune che potrà con proprio atto, delegare la rappresentanza a persona di sua fiducia ed un rappresentante degli Enti o Associazioni culturali locali che collaborino con il Comune stesso nella sua attività di promozione teatrale o culturale; qualora un Comune disponga di apposito ufficio preposto alla promozione culturale oppure organizzi la stagione teatrale primaria avvalendosi di propria struttura operativa, il secondo rappresentante potrà essere scelto anche all'interno di detti apparati culturali comunali; il secondo rappresentante comunale dovrà essere eletto con formale delibera del Consiglio comunale;</p> <p>b) un rappresentante di Federazioni a carattere provinciale di altre realtà che svolgano unicamente o prevalentemente attività teatrale.</p> <p>Il Sindaco del Comune o l'eventuale persona delegata in sua vece ed il rappresentante degli Enti o Associazioni culturali locali come specificata al punto a) del presente articolo, scadranno dall'incarico alla scadenza del Consiglio</p>	<p>ART. 5 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI</p> <p>La rappresentanza dei soci all'interno del Coordinamento <b>in seno all'assemblea dell'associazione</b> è così costituita da:</p> <p>a) <del>due rappresentanti per ogni Comune aderente al Coordinamento : il Sindaco del Comune</del> <b>associato esprime una rappresentanza singola, nella persona del Sindaco del Comune stesso che potrà con proprio atto, delegare la rappresentanza a persona di sua fiducia ed un rappresentante degli Enti o Associazioni culturali locali che collaborino con il Comune stesso nella sua attività di promozione teatrale o culturale; qualora un Comune disponga di apposito ufficio preposto alla promozione culturale oppure organizzi la stagione teatrale primaria avvalendosi di propria struttura operativa, il secondo rappresentante potrà essere scelto anche all'interno di detti apparati culturali comunali; il secondo rappresentante comunale dovrà essere eletto con formale delibera del Consiglio comunale; o di</b> <b>altra persona da questi delegata e liberamente scelta ad esclusiva discrezione del Sindaco medesimo. La nomina può essere revocata e/o rinnovata ad insindacabile giudizio del Sindaco in carica. Le nomine durano</b></p>

<p>comunale. Essi rimarranno comunque in carica anche dopo detta scadenza, fino cioè alla nomina dei nuovi rappresentanti. Durante il mandato i rappresentanti delle Amministrazioni comunali potranno sempre essere sostituiti dall'organo che li ha designati, mediante comunicazione scritta di revoca della rappresentanza che dovrà essere seguita da contestuale comunicazione scritta di nomina del nuovo rappresentante.</p> <p>Il rappresentante delle Federazioni rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha designato e potrà essere sostituito nel corso del mandato mediante delibera di revoca e contestuale delibera di nomina del nuovo rappresentante da parte dell'Ente designante.</p>	<p><b>per l'intero mandato del Consiglio comunale fino al subentro del nuovo rappresentante;</b></p> <p>b) un rappresentante <b>di eventuali forme associate dei Comuni e delle Federazioni culturali</b> a carattere provinciale <del>società di altre realtà che svolgano unicamente o prevalentemente attività teatrale</del> <b>che dura in carica per un mandato massimo di cinque anni ed è rinnovabile.</b></p> <p><del>Il Sindaco del Comune o l'eventuale persona delegata in sua vece ed il rappresentante degli Enti o Associazioni culturali locali come specificata al punto a) del presente articolo, scadranno dall'incarico alla scadenza del Consiglio comunale. Essi rimarranno comunque in carica anche dopo detta scadenza, fino cioè alla nomina dei nuovi rappresentanti. Durante il mandato i rappresentanti delle Amministrazioni comunali potranno sempre essere sostituiti dall'organo che li ha designati, mediante comunicazione scritta di revoca della rappresentanza che dovrà essere seguita da contestuale comunicazione scritta di nomina del nuovo rappresentante.</del></p> <p><del>Il rappresentante delle Federazioni rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha designato e potrà essere sostituito nel corso del mandato mediante delibera di revoca e contestuale delibera di nomina del nuovo rappresentante da parte dell'Ente designante.</del></p>
<p>ART. 6 - ORGANI          Gli organi del Coordinamento sono:          a) l'Assemblea dei soci;          b) il Consiglio direttivo;          e) il Presidente, che sarà anche Presidente del Consiglio direttivo;          d) il Collegio dei Revisori dei Conti;          e) il Collegio dei Probiviri.</p>	<p>ART. 6 - ORGANI          Gli organi dell' Coordinamento <b>Associazione</b> sono:          a) l'Assemblea dei soci;          b) il Consiglio direttivo;          e) il Presidente, <del>che sarà anche Presidente del Consiglio direttivo;</del>          d) il Collegio dei Revisori dei Conti;</p>

	e) il Collegio dei Probiviri.
<p>ART. 7 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>I compiti dell'Assemblea ordinaria dei soci sono:</p> <p>a) eleggere il Consiglio direttivo;</p> <p>b) eleggere i Revisori dei conti di propria spettanza e prendere atto della designazione espressa dalla Provincia autonoma; in mancanza di tale designazione entro 60 giorni dalla richiesta, provvedere alla nomina del membro mancante;</p> <p>c) eleggere il Collegio dei Probiviri e/o l'eventuale Arbitro di propria competenza;</p> <p>d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; il conto consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 settembre di ogni anno;</p> <p>e) determinare la linea culturale e l'impostazione organizzativa del Coordinamento;</p> <p>f) esaminare e deliberare in merito alle richieste di ammissione di nuovi soci al Coordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 4;</p> <p>g) deliberare l'esclusione dalla compagine sociale dell'Ente socio o dei suoi rappresentanti nei casi e con le modalità previste dall'art. 4;</p> <p>h) approvare eventuali regolamenti interni;</p> <p>i) deliberare, qualora lo si ritenga necessario, la variazione del numero dei componenti il Consiglio direttivo;</p> <p>l) deliberare in merito alla partecipazione in altre Associazioni od Enti e designare i propri rappresentanti, come previsto dall'art. 3;</p> <p>m) provvedere alla surroga dei componenti il Consiglio direttivo dimissionari nel corso del mandato;</p> <p>n) deliberare su qualsiasi argomento che</p>	<p>art. 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p><del>I compiti dell'assemblea ordinaria dei soci sono:</del></p> <p><b>L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci. Essa:</b></p> <p>a) eleggere il consiglio direttivo, <b>nel rispetto della parità di genere;</b></p> <p>b) <b>eleggere nomina il collegio dei</b> revisori dei conti <del>di propria spettanza e prendere atto della designazione espressa dalla Provincia autonoma; in mancanza di tale designazione entro 60 giorni dalla richiesta, provvedere alla nomina del membro mancante</del> <b>secondo le previsioni dell'art. 12 del presente statuto;</b></p> <p>c) eleggere il collegio dei probiviri, <del>e/o l'eventuale Arbitro di propria competenza</del> <b>nel rispetto della parità di genere;</b></p> <p>d) <b>esamina ed approvare</b> il bilancio preventivo ed il conto consuntivo <b>per l'esercizio che chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno</b> <del>il conto consuntivo dovrà</del> e che deve essere approvato entro <b>e non oltre il 30 settembre di ogni anno la data del 30 aprile dell'anno successivo;</b></p> <p>e) <del>determinare la linea culturale</del> <b>le linee di indirizzo dell'associazione e definisce, su proposta del presidente della stessa,</b> l'impostazione organizzativa <del>del Coordinamento</del> <b>dell'associazione medesima;</b></p> <p>f) esaminare e deliberare in merito allea richiestea di ammissione, <b>di recesso e di esclusione di nuovi dei</b> soci <del>del Coordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 4</del> <b>le disposizioni del presente statuto;</b></p> <p>g) <del>deliberare l'esclusione dalla compagine sociale dell'Ente socio o dei suoi rappresentanti nei casi e con le modalità previste dall'art. 4;</del></p>

il Presidente o il Consiglio direttivo ritenessero opportuno demandare all'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria, che è convocata dal Presidente con lettera di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da spedire ai rappresentanti dei soci come previsto dall'art. 5 lettera a) e b) ed ai Revisori dei conti, almeno sette giorni prima la data fissata, è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti l'Assemblea e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea stessa e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti e delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti qualunque sia il loro numero.

La seconda convocazione potrà essere indetta anche nello stesso giorno della prima, purché tra la prima e la seconda convocazione vi sia almeno mezz'ora di differenza e l'ordine del giorno non cambi.

Per revocare e sostituire, durante il mandato, parte o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, in primavera ed in autunno, ed inoltre ogni qualvolta ciò si renda necessario per il buon funzionamento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata mediante richiesta scritta e motivata, rivolta al Presidente da almeno un terzo dei soci.

I rappresentanti impossibilitati ad intervenire alle Assemblee, possono farsi rappresentare seguendo la seguente procedura:

g) ~~h)~~ approvare eventuali regolamenti interni **definiti dal consiglio direttivo;**

~~h) ~~h)~~ deliberare in merito alla partecipazione in altre Associazioni od Enti e designare i propri rappresentanti, come previsto dall'art. 3~~ **all'adesione dell'associazione ad altre organizzazioni e designa l'eventuale rappresentanza in seno a tali organismi;**

~~i) deliberare, qualora lo si ritenga necessario, la variazione del numero dei componenti il Consiglio direttivo;~~

~~i) ~~m)~~ deliberare su qualsiasi argomento che il Presidente o il Consiglio direttivo ritenessero opportuno demandare all'Assemblea stessa~~ **le venga sottoposto dagli altri organi dell'associazione;**

~~l) può revocare e sostituire, motivandone le ragioni, tutti o parte dei membri del consiglio direttivo con voto di almeno due terzi terzi dei presenti.~~

~~m) provvedere alla surroga dei componenti il Consiglio direttivo dimissionari nel corso del mandato~~

**L'assemblea dei soci è convocata con lettera a firma del/della presidente, contenente il motivo della convocazione e l'ordine del giorno dei lavori, con un preavviso di almeno dieci giorni antecedenti la data della convocazione stessa.**

L'assemblea ordinaria è convocata **di norma almeno una volta all'anno.** ~~dal Presidente con lettera di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da spedire ai rappresentanti dei soci come previsto dall'art. 5 lettera a) e b) ed ai Revisori dei conti, almeno sette giorni prima la data fissata e~~ **Per la sua è valida, in prima convocazione, con la presenza dei devono essere presenti almeno due terzi dei componenti l'Assemblea e**

<p>1) il Sindaco od il suo delegato, sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco o del suo delegato di altro Comune socio; la delega, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune delegante;</p> <p>2) i rappresentanti degli Enti o Associazioni di cui all'art.5 lettera a), sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco del proprio Comune;</p> <p>3) il rappresentante delle Federazioni di cui all'art. 5 lettera b), sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco o del suo delegato di un Comune socio.</p> <p>Ogni socio può essere portatore di una sola delega.</p> <p>Dette disposizioni valgono sia per l'Assemblea ordinaria che per l'Assemblea straordinaria.</p>	<p><del>delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti qualunque sia il loro numero soci; in seconda convocazione è sufficiente la presenza con di qualsiasi numero di partecipanti soci. e delibera validamente</del> <b>Le delibere vanno assunte</b> a maggioranza relativa dei presenti. qualunque sia il loro numero.</p> <p><del>La seconda convocazione potrà essere indetta anche nello stesso giorno della prima, purché tra la prima e la seconda convocazione vi sia almeno mezz'ora di differenza e l'ordine del giorno non cambi.</del></p> <p><del>Per revocare e sostituire, durante il mandato, parte o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.</del></p> <p><del>L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, in primavera ed in autunno, ed inoltre ogni qualvolta ciò si renda necessario per il buon funzionamento dell'attività dell'Associazione.</del></p> <p>L'Assemblea <b>ordinaria</b> potrà altresì <b>può</b> essere convocata <b>mediante anche a fronte di</b> richiesta scritta, e motivata e <b>firmata</b>, rivolta al Presidente da almeno un terzo dei soci.</p> <p><del>I rappresentanti impossibilitati ad intervenire alle Assemblee, possono farsi rappresentare seguendo la seguente procedura:</del></p> <p><del>1) il Sindaco od il suo delegato, sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco o del suo delegato di altro Comune socio; la delega, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Sindaco del Comune delegante;</del></p> <p><del>2) i rappresentanti degli Enti o Associazioni di cui all'art.5 lettera a),</del></p>
---	--

	<p>sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco del proprio Comune;</p> <p>3) il rappresentante delle Federazioni di cui all'art. 5 lettera b), sottoscrivendo apposito atto di delega che deve essere allegato all'avviso di convocazione, a favore del Sindaco o del suo delegato di un Comune socio.</p> <p>Ogni socio può essere portatore di una sola delega.</p> <p>Dette disposizioni valgono sia per l'Assemblea ordinaria che per l'Assemblea straordinaria.</p> <p><b>In caso di assenza del singolo socio alla seduta dell'assemblea, lo stesso può farsi rappresentare da altro socio che deve essere portatore di una singola delega e tale disposizione è valida per l'assemblea ordinaria come per quella straordinaria.</b></p>
<p>Art. 8 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci e' indetta, con lettera di convocazione del Presidente che deve contenere l'ordine del giorno ed essere spedita almeno sette giorni prima la data fissata, ogni qualvolta:</p> <p>1) ne faccia richiesta almeno la maggioranza del Consiglio direttivo;</p> <p>2) ne facciano richiesta tanti membri pari ad almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea;</p> <p>3) lo ritenga opportuno il Presidente.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <p>a) modifiche all' Atto costitutivo o allo Statuto;</p> <p>b) lo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del patrimonio.</p> <p>Per le modifiche dello statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea ed il voto</p>	<p>Art. 8 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci è <b>indetta dev'essere convocata secondo le modalità previste all'art. 7 del presente statuto per l'assemblea ordinaria</b></p> <p><b>quando:</b> con lettera di convocazione presidente, che deve contenere e l'ordine del giorno ed essere spedita almeno sette giorni prima della data fissata ogni qualvolta.</p> <p>- ne facciano richiesta <b>scritta e motivata il/la presidente e/o</b> almeno la maggioranza del consiglio direttivo;</p> <p>- ne facciano richiesta <b>scritta e motivata tanti membri almeno un numero di soci</b> pari a due terzi dei componenti dell'assemblea.</p> <p>- Lo ritenga opportuno il Presidente.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera <b>in materia di:</b></p> <p>a) modifiche all'Atto costitutivo o allo</p>

<p>favorevole della maggioranza degli stessi. Le proposte di deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno, per divenire operanti, essere approvate dai Consigli Comunali dei Comuni soci e dall'organo deliberativo delle Federazioni socie.</p> <p>Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sociale, dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea.</p> <p>Le deliberazioni di cui al punto b) del presente articolo, dovranno essere ratificate dai Consigli comunali dei Comuni soci dell'Associazione e dall'organo deliberativo delle Federazioni socie, con le modalità di cui al comma precedente e verrà dato corso alla deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio, solo se si avranno tante ratifiche da parte dei Consigli comunali e da parte delle Federazioni, da rappresentare i tre quarti dei soci dell'Associazione.</p> <p>Se il Presidente, pur richiesto ai sensi del presente Statuto, si rifiutasse di convocare l'Assemblea straordinaria, la stessa potrà essere validamente convocata dal Vice-Presidente Vicario o da uno dei componenti del Consiglio direttivo.</p> <p>Anche l'assemblea straordinaria potrà tenersi in seconda convocazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.</p>	<p><b>statuto sociale con votazione a maggioranza qualificata pari a due terzi dei soci;</b></p> <p><b>b) sentito il collegio dei probiviri, su comportamenti documentati gravi e scorretti dei soci e/o dei componenti il consiglio direttivo;</b></p> <p><b>c) lo scioglimento del Coordinamento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.</b></p> <p><del>Per le modifiche dello statuto è necessaria la presenza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Le proposte di deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno, per divenire operanti, essere approvate dai Consigli Comunali dei Comuni soci e dall'organo deliberativo delle Federazioni socie.</del></p> <p><del>Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sociale, dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. Le deliberazioni di cui al punto b) del presente articolo, dovranno essere ratificate dai Consigli comunali dei Comuni soci dell'Associazione e dall'organo deliberativo delle Federazioni socie, con le modalità di cui al comma precedente e verrà dato corso alla deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio, solo se si avranno tante ratifiche da parte dei Consigli comunali e da parte delle Federazioni, da rappresentare i tre quarti dei soci dell'Associazione.</del></p> <p><del>Anche l'assemblea straordinaria potrà tenersi in seconda convocazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.</del></p> <p><del>Se il Presidente, pur richiesto ai sensi del presente Statuto, si rifiutasse di</del></p>
--	---

	<p><del>convocare l'Assemblea straordinaria, la stessa potrà essere validamente convocata dal Vice-Presidente Vicario o da uno dei componenti del Consiglio direttivo.</del></p> <p><b>Nel caso in cui, pur se richiesta secondo il dettato del presente statuto, la convocazione dello stesso non venisse ottemperata del/della presidente, l'assemblea straordinaria potrà essere convocata validamente dal/dalla vice presidente o, in assenza o impedimento di questo, dal/dalla consigliere più anziano componente del consiglio direttivo.</b></p>
<p><b>ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>  Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, di cui due scelti tra i rappresentanti degli Enti culturali eletti ai sensi dell'art. 5 lettera a) del presente statuto. La composizione numerica del Consiglio direttivo potrà comunque variare, con delibera dell'Assemblea ordinaria, nel caso in cui il numero dei soci del Coordinamento fosse tale da rendere opportuna una variazione quantitativa dei componenti del Consiglio direttivo stesso, che dovrà, comunque, essere sempre espressa da un numero dispari.</p> <p>Il Consiglio direttivo rimane in carica per cinque esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti.</p> <p>Il Consiglio direttivo, che è convocato con lettera del Presidente contenente l'ordine del giorno e che deve essere spedita ai vari componenti ed al collegio dei revisori dei conti almeno sette giorni prima la data fissata, ha competenza a deliberare per ogni argomento di ordinaria amministrazione. In casi di particolare urgenza la convocazione può anche essere telefonica e con un preavviso di almeno due giorni.</p>	<p><b>Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>  Il consiglio direttivo è composto da cinque <b>a nove</b> membri, di cui due scelti <b>eletti</b> fra i rappresentanti degli Enti culturali eletti ai sensi dell'art. 5 lettera a) del <del>presente</del> <b>statuto soci</b>. La composizione numerica dell'organo del <del>Consiglio direttivo</del> potrà comunque variare con delibera dell'Assemblea ordinaria, nel caso in cui il numero dei soci del Coordinamento fosse tale da rendere opportuna una variazione quantitativa dei componenti del Consiglio direttivo stesso, che dovrà, comunque, essere sempre espressa da un numero dispari <b>verrà adottata dall'assemblea ordinaria in sede di nomina.</b></p> <p><del>Il Consiglio direttivo rimane in carica per cinque esercizi sociali ed i suoi membri possono essere rieletti.</del></p> <p><b>Le sedute del</b> il consiglio direttivo <del>che è convocato</del> <b>sono convocate</b> con lettera, <b>mail o altro mezzo idoneo a dar prova di ricevimento</b>, del/della presidente, contenente l'ordine del giorno <b>della seduta</b>, e che deve essere spedita ai vari componenti <b>ai membri del consiglio direttivo ed ai componenti</b> ed <del>al</del> del collegio dei revisori dei conti, <b>spedita</b></p>

<p>In particolare al Consiglio direttivo spetta di:</p> <p>a) eleggere il Presidente e i due Vice-presidenti a scrutinio segreto nel proprio seno;</p> <p>b) designare l'eventuale coordinatore organizzativo ed amministrativo fissandone i compiti;</p> <p>c) approvare il programma annuale di attività e presentarlo all'Assemblea dei soci per l'approvazione;</p> <p>d) predisporre il bilancio preventivo per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;</p> <p>e) predisporre il bilancio consuntivo entro il 15 settembre di ogni anno che, accompagnato da apposita relazione, sarà prima sottoposto ai Revisori dei conti e successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci assieme alle osservazioni dei Revisori;</p> <p>f) assumere e licenziare il personale nonché stipulare convenzioni od accordi con collaboratori o consulenti;</p> <p>g) deliberare sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;</p> <p>h) deliberare su ogni altra materia di ordinaria amministrazione. Qualora dovesse presentarsi la necessità di assumere decisioni di straordinaria amministrazione ma aventi caratteristiche di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio direttivo può sostituirsi all'Assemblea, salvo ratifica da parte dell'Assemblea stessa da convocare entro 6 mesi dalla delibera del Consiglio direttivo.</p> <p>Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza del Presidente (o del suo delegato) e di un numero di membri tale da rappresentare, complessivamente, almeno la maggioranza dei componenti. In caso di</p>	<p><b>con almeno sette giorni prima di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta.</b></p> <p><b>Il consiglio direttivo</b> ha competenza a deliberare <del>per</del> <b>su</b> ogni argomento di ordinaria e straordinaria amministrazione. In casi di particolare urgenza, la convocazione può <b>anche</b> essere <del>anche</del> <b>telefonica fatta per le vie brevi</b> e con un preavviso <del>di almeno due giorni</del> <b>minimo di un giorno.</b></p> <p>In particolare al consiglio direttivo spetta <b>il compito</b> di:</p> <p>a) eleggere il/la presidente ed <del>i due</del> il/la vice-presidente, <del>a scrutinio segreto nel proprio seno</del> <b>scegliendoli fra i membri eletti nel consiglio direttivo dall'assemblea ordinaria;</b></p> <p>b) designare l'eventuale <del>coordinatore un direttore</del> <b>organizzativo e/o amministrativo</b>, fissandone i compiti <b>e le funzioni;</b></p> <p>c) <b>predisporre ed</b> approvare il programma annuale di attività e <del>presentarlo all'Assemblea dei soci per l'approvazione</del> <b>dello stesso da parte dell'assemblea ordinaria;</b></p> <p>d) predisporre il bilancio preventivo <del>per poi sottoporlo</del> <b>da sottoporre</b> all'approvazione dell'assemblea ordinaria;</p> <p>e) predisporre il bilancio consuntivo, <b>da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 15 settembre di ogni anno che, accompagnato da apposita relazione, sarà prima sottoposto ai Revisori dei conti e successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci assieme alle osservazioni dei Revisori secondo quanto stabilito dall art. 7 del presente statuto;</b></p> <p>f) <del>assumere e licenziare</del> <b>aprire e concludere il personale i rapporti di lavoro con il personale dipendente,</b></p>
---	---

<p>parità, il voto del Presidente (o del suo delegato) sarà determinante.</p> <p>Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ed utile, alle riunioni del Consiglio stesso potranno partecipare, senza diritto di voto, altre persone anche estranee al Coordinamento.</p>	<p>nonché stipulare accordi e convenzioni con <b>eventuali</b> collaboratori e/o consulenti <b>tecnici</b>;</p> <p>g) deliberare sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e su <b>eventuali</b> transazioni <b>commerciali</b>;</p> <p>h) deliberare su ogni altra materia di ordinaria <b>e straordinaria</b> amministrazione <b>nell'ambito delle linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea</b>.  <del>Qualora dovesse presentarsi la necessità di assumere decisioni di straordinaria amministrazione ma aventi caratteristiche di particolare necessità e urgenza, il consiglio direttivo può sostituirsi all'assemblea salvo ratifica da parte dell'Assemblea stessa da convocare entro 6 mesi dalla delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza del Presidente (o del suo delegato) e di un numero di membri tale da rappresentare, complessivamente, almeno la maggioranza dei componenti. In caso di parità, il voto del Presidente (o del suo delegato) sarà determinante.</del></p> <p><b>i) Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ed utile, alle riunioni del Consiglio stesso potranno partecipare, senza diritto di voto, altre persone anche estranee al Coordinamento invitare alle sedute dello stesso e qualora lo ritenga necessario persone anche estranee all'associazione per il solo argomento oggetto della loro competenza. E' facoltà del consiglio direttivo delegare, a sua insindacabile discrezione, alcune proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti.</b></p>
<p>ART. 10 - IL PRESIDENTE</p> <p>I compiti del Presidente sono quelli di:</p> <p>a) convocare e presiedere il Consiglio direttivo e le assemblee dei soci;</p> <p>b) rappresentare il Coordinamento di</p>	<p>Art. 10 . IL/LA PRESIDENTE</p> <p>I compiti del/<b>della</b> presidente sono quelli di:</p> <p>a) convocare e presiedere il consiglio direttivo e le assemblee dei soci;</p>

<p>fronte ai terzi;  c) coordinare le varie attività;  d) dirimere eventuali controversie interne al Coordinamento, dopo avere sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri;  e) curare che le deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo vengano eseguite.  E' facoltà del Presidente delegare, per iscritto, le proprie attribuzioni ai vice-presidenti o ad altro componente il Consiglio direttivo.</p>	<p>b) rappresentare l'associazione di fronte a terzi;  c) coordinare <b>e sovrintendere alle varie attività dell'associazione</b>;  d) dirimere eventuali controversie interne, <del>al Coordinamento dopo aver sentito</del> <b>anche avvalendosi</b> <del>il</del> del parere <del>vincolante</del> del collegio dei probiviri;  e) curare <del>e</del> l'esecuzione <b>delle</b> deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo <del>vengano eseguite</del>, <b>nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza.</b></p> <p><del>E' facoltà del presidente delegare per iscritto le proprie attribuzioni ai vice-presidenti o ad altro componente del consiglio direttivo.</del></p>
<p><b>ART. 11 - IL VICE-PRESIDENTE</b>  I vice-presidenti collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Lo sostituiscono in caso di sua assenza o quando lo stesso ne sia impedito per qualsiasi motivo. Le funzioni di Vice-Presidente Vicario incaso di assenza od impedimento del Presidente, vengono esercitate dal vice presidente con un'anzianità di carica maggiore e, nel caso di pari anzianità, dal maggiore in età.</p>	<p><b>Art. 11 – IL/LA VICE PRESIDENTE</b>  <b>Il/la</b> vice presidentie collaborano con il/la presidente nell'espletamento delle sue funzioni <b>e lo sostituiscono</b> in caso di sua assenza <del>o</del> <b>o di impedimento determinato</b> da qualsiasi motivo.  <del>Le funzioni di Vice-Presidente Vicario incaso di assenza od impedimento del Presidente, vengono esercitate dal vice presidente con un'anzianità di carica maggiore e, nel caso di pari anzianità, dal maggiore in età.</del></p>
<p><b>ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>  Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Provincia Autonoma di Trento, e dura in carica per cinque esercizi sociali. I componenti il collegio, che dovranno essere scelti fra persone con esperienza in materia fiscale ed amministrativa, possono essere rieletti. I Revisori, nella loro prima riunione, sceglieranno al loro interno un Presidente.</p>	<p><b>Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>  Il collegio dei revisori dei conti è <del>composto</del> <b>nominato dall'assemblea ed è composto</b> da tre membri, <del>di cui</del> <b>di quali</b> uno <del>nominato</del> <b>può essere indicato</b> dalla Provincia autonoma di Trento. I <del>componenti il collegio, che dovranno</del> essere scelti fra persone con esperienza in materia fiscale ed amministrativa <b>gli iscritti al relativo albo professionale</b>; <del>possono essere rieletti.</del>  <b>Il collegio</b> dei revisori dei conti, nella</p>

<p>I Revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la contabilità dell'Associazione, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale previsti da disposizioni legislative. In particolare esamina il bilancio consuntivo e la relazione che verrà loro trasmessa dal Consiglio direttivo ed al quale sarà restituita, integrata da parere od osservazioni scritte, affinché il tutto sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>I Revisori, anche singolarmente, possono compiere le verifiche che ritengono opportune per il corretto espletamento del loro mandato presso gli uffici dell'Associazione, in ordine all'andamento della gestione.</p>	<p><del>loro</del> <b>sua prima riunione seduta utile,</b> <del>sceglieranno al loro interno</del> <b>nomina un il suo presidente. Il collegio dei revisori dei conti</b> dura in carica per cinque esercizi sociali <b>continuativi e nella sua forma compiuta o anche nei suoi singoli membri</b> <del>I Revisori dei conti possono partecipare</del> <b>può partecipare</b> alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto.</p> <p>Il collegio dei revisori dei conti controlla la contabilità dell'associazione <del>soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale previsti da disposizioni legislative.</del> In particolare esamina <b>i documenti di bilancio preventivo e consuntivo</b> e la relazione <del>che verrà loro trasmessa dal Consiglio direttivo ed al quale sarà restituita, integrata da parere od osservazioni scritte</del> <b>accompagnatoria del/della presidente,</b> affinché il tutto sia sottoposto <b>per poi sottoporre gli stessi</b> all'approvazione dell'assemblea dei soci <b>ordinaria.</b></p> <p>I revisori <b>dei conti,</b> anche singolarmente, possono compiere verifiche <del>che ritengono opportune per il corretto espletamento del loro mandato presso gli uffici dell'Associazione</del> in ordine all'andamento <del>della gestione</del> <b>ed economico dell'associazione.</b></p>
<p><b>ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b></p> <p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti fra persone di comprovata moralità dall'Assemblea dei soci, che non siano amministratori o revisori dell'Associazione.</p> <p>Restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.</p> <p>Hanno competenza su:</p> <p>a) eventuale ricorso per l'esclusione dei soci o dei rappresentanti;</p> <p>b) interpretazione clausole statutarie;</p>	<p><b>Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b></p> <p>Il collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti fra <b>i soci dell'associazione</b> e fra persone di comprovata <b>esperienza e moralità</b> dall'Assemblea dei soci, <del>che non siano amministratori o revisori dell'Associazione</del> <b>e che non rivestano altri ruoli all'interno dell'associazione</b> <b>Il collegio nomina al suo interno il proprio presidente;</b> <del>restano</del> dura in carica per cinque anni <b>esercizi sociali</b></p>

<p>c) controversie fra soci;  d) altre questioni loro sottoposte dagli organi sociali o dai soci.  Il Collegio decide quale arbitro amichevole compositore nelle forme dell'arbitrato irrituale entro 30 giorni dalla richiesta. E' validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza di voti.  Se la controversia dovesse sorgere fra organi sociali o fra soci e l'Associazione, la controversia sarà risolta da un Collegio Arbitrale che sarà composto da tre membri, che saranno però indicati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo di comune accordo; nel caso non si potesse giungere alla nomina del terzo membro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su apposita istanza. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà seguendo la procedura sopra descritta.</p>	<p><del>continuativi ed sono</del> è rileggibile.  <del>Hanno competenza su</del> <b>Il collegio ha competenza sulle seguenti questioni:</b>  a) <del>eventuale ricorso</del> per l'esclusione di soci <del>o dei rappresentanti</del>;  b) interpretazione <b>autentica delle</b> clausole statutarie;  c) controversie fra <b>i soci e fra questi ed il consiglio direttivo</b>;  d) <del>altri</del> <b>questioni problemi loro sottoposti al collegio</b> dagli <b>altri</b> organi sociali <b>dell'associazione</b> <del>o dai soci</del>.  Il collegio decide, quale <del>arbitro amichevole compositore</del> nelle forme dell'arbitrato irrituale, entro trenta giorni dalla richiesta <b>di giudizio, che deve pervenire in forma scritta. Il collegio dei probiviri</b> è validamente costituito con la presenza di tutti i <b>suoi</b> membri, e che deliberano a maggioranza dei voti.  <del>Se la controversia dovesse sorgere fra organi sociali o fra soci e l'Associazione, la controversia sarà risolta da un Collegio Arbitrale che sarà composto da tre membri, che saranno però indicati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo di comune accordo; nel caso non si potesse giungere alla nomina del terzo membro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su apposita istanza. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà seguendo la procedura sopra descritta.</del></p>
<p>ART. 14 - MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIALI  Il Coordinamento provvede al finanziamento delle proprie attività mediante sovvenzioni pubbliche, incassi, versamenti dei soci, servizi resi a terzi ed ogni altra entrata o provento affluente a qualsiasi titolo al bilancio dell'Associazione.  I soci aderenti al Coordinamento si riservano la facoltà di sopperire in parti uguali alle spese del Coordinamento</p>	<p>Art. 14 - MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIALI  <del>Il</del> <b>Coordinamento L' associazione</b> provvede al finanziamento delle proprie attività mediante sovvenzioni pubbliche; incassi; versamenti dei soci; servizi resi a terzi ed ogni altra entrata o provento affluente, a qualsiasi titolo, al bilancio dell'associazione <b>medesima</b>.  I soci aderenti <del>al</del> <b>Coordinamento</b> si riservano <b>eventualmente</b> la facoltà di sopperire in parti uguali alle spese <del>del</del></p>

<p>stesso, secondo un preventivo proposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.</p>	<p><del>Coordinamento stesso</del> <b>dell'associazione</b>, secondo un preventivo proposto dal consiglio direttivo, <b>sentito il collegio dei revisori dei conti</b> ed approvato dall'assemblea.</p>
<p>ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale non coincide con l'anno solare ma ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.</p>	<p><del>ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE</del> <del>L'esercizio sociale non coincide con l'anno solare ma ha inizio con il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.</del></p>
<p>ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Statuto potrà essere modificato, qualora se ne riscontrasse l'opportunità o la necessità, secondo la procedura di cui all'art. 8. In caso di scioglimento del Coordinamento, l'eventuale residuo netto patrimoniale sarà devoluto alla Provincia Autonoma di Trento per essere destinato a istituzioni con finalità analoghe.</p>	<p>Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI Il presente statuto <del>potrà</del> <b>può</b> essere modificato, qualora se ne riscontrasse <del>l'opportunità o</del> la necessità, secondo la procedura <del>di cui</del> stabilita all'art. 8. In caso di scioglimento <del>del</del> <b>Coordinamento dell'associazione</b>, l'eventuale residuo netto patrimoniale sarà devoluto alla Provincia autonoma di Trento per essere destinato ad istituzioni con finalità analoghe <b>a quelle dell'associazione.</b> <b>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda all'applicazione delle vigenti norme in materia di associazioni.</b></p>